

CORONAVIRUS



COVID-19: DPCM 8 MARZO volto a contenere la diffusione del contagio Ricognizione delle principali misure afferenti il mondo delle imprese

Misure adottate dalle Autorità Pubbliche volte a contrastare e contenere la diffusione del virus

L'incremento dei casi di contagio da **Covid-19** ("**Covid-19**") in più province del territorio italiano e le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico hanno reso necessaria l'adozione da parte delle Autorità Pubbliche competenti di misure urgenti dettate dall'esigenza di tutela della salute pubblica, volte, da un lato, al contenimento del contagio nei territori particolarmente colpiti, e, dall'altro, a evitare ulteriori diffusioni sul territorio nazionale.

Inoltre, le Autorità Pubbliche hanno iniziato ad adottare talune misure di sostegno all'economia, con particolare riferimento alle imprese operanti nelle zone in cui il contagio è maggiormente diffuso. Il D.L. 9/2020, nonché il DPCM 1 Marzo e il DPCM 4 Marzo - che hanno cessato di essere efficaci con l'entrata in vigore del DPCM 8 Marzo - prevedevano una zona rossa che comprendeva i comuni lombardi di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e il comune di Vò nella Regione Veneto, nonché una zona gialla relativa all'intero territorio di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e delle province di Pesaro e Urbino e Savona. Il DPCM 8 Marzo ha rimodulato le zone prevedendo una sola zona a contenimento rafforzato estesa all'intera regione della Lombardia alle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia. Alla luce del mutamento geografico dell'area oggetto dei provvedimenti maggiormente afflittivi, ci si attende che le Autorità Pubbliche forniscano chiarimenti in merito a quali delle misure inizialmente previste per la zona rossa a sostegno delle imprese, dei lavoratori e, in generale, dell'economia siano applicabili all'intera zona a contenimento rafforzato. Va da sé che tali misure saranno oggetto di costanti aggiornamenti, soprattutto in dipendenza dell'evoluzione del contagio e della diffusione del Covid-19.

La presente nota si propone - seppur senza pretesa di esaustività - di passare in rassegna le misure contenute nel DPCM 8 Marzo, nonché i provvedimenti adottati sino alla data odierna (*i.e.*, 9 marzo 2020)¹

¹ In relazione al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica le seguenti Autorità hanno emanato i seguenti atti recanti misure urgenti in materia COVID-19:

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del giorno 8 marzo 2020 ("Misure urgenti di contingentamento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro, e Urbino"), pubblicato in GU n. 59 de 8-3-2020 ("**DPCM 8 Marzo**").
- Decreto-Legge del giorno 8 Marzo 2020, n. 11 pubblicato in GU straord. n. 60 del 8-3-2020 ("**D.L. 8 Marzo**").
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ("Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili") pubblicato in GU n.26 del 1-2-2020.
- Decreto-Legge del 23 febbraio 2020, n. 6 ("Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19") pubblicato in GU n.45 del 23-2-2020 ("**D.L. 6/2020**").
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 ("Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19") pubblicato in GU n.47 del 25-2-2020.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 ("Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19") pubblicato in GU n.52 del 1-3-2020 ("**DPCM 1 Marzo**"). Tale provvedimento non è più efficace con l'entrata in vigore del DPCM 8 Marzo.
- Decreto-Legge del 2 marzo 2020, n. 9 ("Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19") pubblicato in GU n.53 del 2-3-2020 ("**D.L. 9/2020**").
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 ("Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante

che hanno un impatto diretto sul mondo delle imprese. Resta inteso che le Autorità Pubbliche monitorano costantemente l'evoluzione dell'epidemia causata dal Covid-19, nonché gli effetti che tale virus ha sull'economia italiana: dunque, come anticipato dalle istituzioni e auspicato da più voci dei settori produttivi e imprenditoriali italiani, si prevede che le misure saranno aggiornate, implementate e/o estese

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale") pubblicato in GU n.55 del 4-3-2020 ("DPCM 4 Marzo"). Tale provvedimento non è più efficace con l'entrata in vigore del DPCM 8 Marzo.

- Delibera del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2020 ("Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili pubblicato in GU n.57 del 6-3-2020.
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2020 ("Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 pubblicato in GU n.48 del 26-2-2020.
- Ordinanza del Ministero della Salute del 25 gennaio 2020 ("Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus") pubblicata in GU n.21 del 27-1-2020.
- Ordinanza del Ministero della Salute del 30 gennaio 2020 ("Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus") pubblicata in GU n.26 del 1-2-2020.
- Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 ("Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19") pubblicata in GU n.44 del 22-2-2020.
- Ordinanza del Ministero della Salute del 23 febbraio 2020 ("Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Piemonte") pubblicata in GU n.47 del 25-2-2020.
- Ordinanza del Ministero della Salute del 23 febbraio 2020 ("Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Lombardia") pubblicata in GU n.47 del 25-2-2020.
- Ordinanza del Ministero della Salute del 23 febbraio 2020 ("Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Emilia-Romagna") pubblicata in GU n.47 del 25-2-2020.
- Ordinanza del Ministero della Salute del 24 febbraio 2020 ("Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Liguria") pubblicata in GU n.47 del 25-2-2020.
- Ordinanza del Ministero della Salute del 23 febbraio 2020 ("Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Veneto") pubblicata in GU n.47 del 25-2-2020.
- Ordinanza del Ministero della Salute del 23 febbraio 2020 ("Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia") pubblicata in GU n.47 del 25-2-2020;
- Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile del 8 marzo 2020 ("Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Ordinanza n. 646").
- Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile del 3 febbraio 2020 ("Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Ordinanza n. 630") pubblicata in GU n.32 del 8-2-2020.
- Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile del 6 febbraio 2020 ("Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Ordinanza n. 631") pubblicata in GU n.33 del 10-2-2020.
- Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile del 12 febbraio 2020 ("Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Ordinanza n. 633") pubblicata in GU n.38 del 15-2-2020.
- Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile del 13 febbraio 2020 ("Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Ordinanza n. 635") pubblicata in GU n.44 del 22-2-2020.
- Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile del 25 febbraio 2020 ("Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Ordinanza n. 639") pubblicata in GU n.48 del 26-2-2020.
- Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile del 21 febbraio 2020 ("Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Ordinanza n. 637") pubblicata in GU n.48 del 26-2-2020.
- Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile del 22 febbraio 2020 ("Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Ordinanza n. 638") pubblicata in GU n.48 del 26-2-2020.
- Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile del 27 febbraio 2020 ("Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Ordinanza n. 640") pubblicata in GU n.50 del 28-2-2020.
- Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile del 28 febbraio 2020 ("Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Ordinanza n. 641") pubblicata in GU n.50 del 28-2-2020.
- Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile del 29 febbraio 2020 ("Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Ordinanza n. 642") pubblicata in GU n.53 del 2-3-2020.
- Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile del 1° marzo 2020 ("Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Ordinanza n. 643") pubblicata in GU n.53 del 2-3-2020.
- Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile del 4 marzo 2020 ("Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Ordinanza n. 644") pubblicata in GU n.56 del 5-3-2020.

ad ulteriori aree territoriali nel prossimo futuro.

Con riferimento ai provvedimenti afferenti (i) la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, (ii) gli aspetti fiscali, (iii) gli aspetti *privacy* e (iv) taluni aspetti commerciali, si rinvia alla *newsletter* pubblicata in data 5 marzo u.s. e disponibile al seguente [link](#), nonché agli ulteriori aggiornamenti che saranno di volta in volta messi a disposizione dallo Studio.

A. Provvedimenti urgenti volti a contenere la diffusione del contagio

In data 8 marzo u.s., è stato adottato dal Consiglio dei Ministri un decreto che, preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e del sensibile incremento dei casi sul territorio nazionale, ha provveduto a una rimodulazione delle aree maggiormente colpite (le c.d. zone), nonché all'individuazione di ulteriori misure di prevenzione e contenimento a carattere nazionale. Per effetto delle disposizioni del DPCM 8 Marzo - in forza dall'8 marzo fino al 3 aprile p.v. - sono privi di effetti il DPCM 1 Marzo e il DPCM 4 Marzo².

Misure urgenti di contenimento per le aree maggiormente colpite dal Covid-19:

Con il nuovo DPCM 8 Marzo, è stata estesa la zona ove debbono essere adottate le misure più rigide di contrasto alla diffusione del Covid-19: infatti, in luogo della zona rossa, alla data attuale, misure urgenti di contenimento sono estese all'intera regione della Lombardia e alle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova (dove si trova il comune di Vò, inizialmente compreso nella zona rossa), Treviso, Asti e Alessandria (c.d. zona a contenimento rafforzato). Nella zona a contenimento rafforzato: (i) oltre al divieto assoluto di mobilità per i soggetti risultati positivi al Covid-19 e in quarantena³, (ii) devono essere evitati gli spostamenti in entrata e in uscita, salvo che per "comprovate esigenze lavorative" o "situazioni di necessità" ovvero "spostamenti per motivi di salute"⁴; (iii) sono sospesi tutti gli eventi sportivi, ad eccezione di quelli svolti a porte chiuse⁵ e sono chiusi gli impianti sciistici e sospese le attività di palestre, piscine, centri culturali e sociali⁶; (iv) si raccomanda ai datori di lavoro di promuovere tra i propri dipendenti la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie⁷; (v) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate e chiusi cinema, *pub*, scuole da ballo, discoteche e simili⁸; (vi) le attività di ristorazione e bar sono consentite solo dalle ore 6.00 alle ore 18.00 con obbligo, a carico del gestore, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale⁹, mentre (vii) tutte le attività commerciali diverse da quelle di ristorazioni sono consentite¹⁰; infine, (viii) le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali situati presso i centri commerciali, sono chiusi nelle giornate festive e prefestive.

Consentita la circolazione delle merci nella zona a contenimento rafforzata:

Con riferimento alle limitazioni alla mobilità di cui al punto (ii) che precede, l'Ordinanza n. 646 emanata dal Capo della Protezione Civile del giorno 8 marzo u.s. ha specificato che il DPCM 8 Marzo si applica alle sole persone fisiche e, dunque, non comporta il blocco delle attività produttive, delle attività lavorative, né

² Cfr. Art. 5, commi 1 e 4 del DPCM 8 Marzo.

³ Cfr. Art. 1, comma 1, lettera b) del DPCM 8 Marzo.

⁴ Cfr. Art. 1, comma 1, lettera a) del DPCM 8 Marzo.

⁵ Cfr. Art. 1, comma 1, lettera d) del DPCM 8 Marzo.

⁶ Cfr. Art. 1, comma 1, lettere f) e s) del DPCM 8 Marzo.

⁷ Cfr. Art. 1, comma 1, lettera e) del DPCM 8 Marzo.

⁸ Cfr. Art. 1, comma 1, lettera g) del DPCM 8 Marzo.

⁹ Cfr. Art. 1, comma 1, lettera n) del DPCM 8 Marzo.

¹⁰ Cfr. Art. 1, comma 1, lettera o) del DPCM 8 Marzo.

tantomeno il blocco dei trasporti e della circolazione delle merci da e per la zona a contenimento rafforzato; al riguardo, il Governo, in una nota esplicativa del DPCM 8 Marzo, ha chiarito che si può entrare e uscire dalla zona a contenimento rafforzato e spostarsi all'interno della stessa, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci. Sul punto è intervenuta anche Assolombarda che ha rappresentato che, a suo avviso, (a) il tragitto casa lavoro continua a essere consentito per le attività non ovviabili ricorrendo a lavoro agile e che richiedono la presenza dei lavoratori sul luogo di lavoro, e (b) è opportuno adottare misure di prevenzione e di cautela nei confronti dei trasportatori. Con riferimento alla dimostrazione delle "comprovate esigenze lavorative", secondo le "direttive ai Prefetti" emanate dal Viminale (disponibili al seguente [link](#)), sarebbe sufficiente una "autocertificazione", che i singoli potrebbero rendere su moduli di cui le forze dell'ordine dovrebbero essere dotate. Ciò nonostante, considerate le sanzioni, anche di carattere penale, associate alla violazione dei divieti, si suggerisce che sia il datore di lavoro a predisporre una certificazione delle predette esigenze, consegnandola al/ai lavoratore/i. In proposito, si sottolinea che il DPCM 8 Marzo riserva una via preferenziale allo *smartworking* e allo smaltimento di ferie/permessi arretrati. Pertanto, sarà opportuno specificare le ragioni per le quali tali modalità di lavoro o astensione dal lavoro non siano possibili nel caso di specie. In sede di eventuali controlli potrebbe, altresì, essere utile munire il personale di documentazione attestante il rapporto di lavoro con la società (es. *badge* corredato di estremi identificativi) nonché un recente cedolino paga.

Misure di contrasto e contenimento sull'intero territorio nazionale:

Sull'intero territorio nazionale, al fine di evitare un'ulteriore diffusione del Covid-19 - oltre al divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena ovvero positivi al Covid-19¹¹ - sono state previste ulteriori restrizioni (rispetto a quelle contenute nel precedente DPCM 4 Marzo) alla mobilità e alle attività lavorative e ricreative. In particolare, infatti: (i) sono stati sospesi eventi sportivi di ogni genere, manifestazioni, eventi e spettacoli, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali¹² svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, viaggi di istruzione, gemellaggi, visite guidate e uscite didattiche; (ii) sono stati chiusi musei, discoteche, scuole di ballo e pub¹³; (iii) l'attività di ristorazione e qualsiasi altra attività commerciale possono essere svolte, ma solamente nel rispetto dell'obbligo del gestore di far rispettare la distanza di sicurezza¹⁴; (iv) è stata ribadita la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni stato e grado¹⁵ fino al 15 marzo p.v. (salvo future diverse disposizioni). Inoltre, (v) su tutto il territorio nazionale dovranno applicarsi ulteriori misure di informazione e prevenzione riferite, in particolare, ai soggetti che abbiano una sintomatologia da infezione respiratoria e febbre e alle persone anziane, nonché a coloro che hanno recentemente soggiornato in zone a rischio epidemiologico¹⁶.

Poteri di monitoraggio del prefetto:

A garanzia dell'effettivo rispetto delle misure urgenti previste dal DPCM 8 Marzo, è stato previsto che il prefetto territorialmente competente assicuri (dopo aver previamente informato il Ministro dell'Interno) l'esecuzione delle misure urgenti previste per la zona a contenimento rafforzato e monitori lo stato di attuazione delle altre misure previste per l'intero territorio nazionale. In attuazione di tale previsione del DPCM 8 marzo, in pari data, il Ministro dell'Interno ha adottato una direttiva rivolta ai prefetti per l'attuazione di controlli nelle aree a contenimento rafforzato ("**Direttiva ai prefetti**"). Tale direttiva, oltre a prevedere la convocazione immediata dei Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, al fine dell'assunzione delle necessarie misure di coordinamento, ha emesso alcune indicazioni specifiche per i

¹¹ Cfr. Art.2, comma 1, lettera z) del DPCM 8 Marzo.

¹² Cfr. Art.2, comma 1, lettera b) del DPCM 8 Marzo.

¹³ Cfr. Art.2, comma 1, lettera c) e d) del DPCM 8 Marzo.

¹⁴ Cfr. Art.2, comma 1, lettere e) e f) del DPCM 8 Marzo.

¹⁵ Cfr. Art.2, comma 1, lettere h) – o) del DPCM 8 Marzo.

¹⁶ Cfr. Art. 3 del DPCM 8 Marzo.

controlli relativi alle limitazioni degli spostamenti delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori della zona a contenimento rafforzato. La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista in via generale dall'articolo 650 del codice penale (*i.e.*, inosservanza di un provvedimento di un'autorità: pena prevista arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino 206 euro), salvo che non si possa configurare un'ipotesi più grave.

Sanzioni penali in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al DPCM 8 Marzo:

Il DPCM 8 Marzo stabilisce che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito ai sensi dell'articolo 650 del Codice penale.

Tale disposizione avrebbe potuto essere applicata anche in mancanza di uno specifico riferimento nel DPCM 8 Marzo, trattandosi di una norma che punisce, tra l'altro, la mancata osservanza di un ordine legalmente dato dall'Autorità per ragioni di sicurezza pubblica. Il reato è di natura contravvenzionale e la previsione di una pena alternativa tra sanzione detentiva e pecuniaria consente l'applicazione della disciplina dell'oblazione facoltativa di cui all'art. 162 *bis* c.p.. Detto istituto comporta l'estinzione del reato attraverso il pagamento di una somma pari alla metà del massimo dell'ammenda prevista e la sua ammissione è rimessa alla discrezionalità del Giudice, che deve valutare la gravità del fatto e l'esistenza o meno di conseguenze dannose o pericolose eliminabili dal contravventore. Nei casi di violazione commessa da un dipendente della società nell'ambito dell'attività lavorativa è possibile che venga presa in considerazione anche la condotta del datore di lavoro in relazione alle raccomandazioni da questi fornite al lavoratore. In ordine, poi, all'autocertificazione richiesta ai fini di eventuali spostamenti, occorre tenere in considerazione le norme previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia di falso ideologico commesso dal privato.

Annullamento delle trasferte o viaggi dei lavoratori¹⁷:

Ferma restando l'obbligo di evitare spostamenti da, per e all'interno della zona a contenimento rafforzato, nonché l'obbligo di quarantena per tutti i soggetti positivi al Covid-19 (ovunque essi siano residenti o domiciliati), in tutta Italia, si raccomanda fortemente di evitare qualsiasi spostamento ai casi strettamente necessari.

Misure di contrasto alla diffusione del Covid-19 nelle Regioni diverse da quelle situate nella zona a contenimento rafforzato:

Tutte le Regioni diverse da quelle situate nella zona a contenimento rafforzato hanno emanato appositi provvedimenti volti a contrastare la diffusione del virus e talune Regioni, ivi comprese Lazio, Campania, Abruzzo e Puglia, hanno previsto l'obbligo per tutti i soggetti provenienti dalla zona a contenimento rafforzato che hanno fatto o faranno ingresso nelle regioni interessate di comunicare tale circostanza al Comune e al medico di medicina generale o all'operatore di sanità di pubblico servizio e di osservare la permanenza domiciliare e di non avere contatti per un periodo di 14 giorni.

B. Misure di sostegno all'economia nazionale

In aggiunta alle misure urgenti di contenimento del Covid-19, ad oggi, le Autorità Pubbliche hanno adottato una serie di misure di sostegno all'economia nazionale che sta affrontando un momento di grave stallo a causa del perpetrarsi della diffusione del virus sull'intero territorio nazionale. Come anticipato, alla luce del mutamento geografico dell'area oggetto dei provvedimenti maggiormente afflittivi, ci si attende che le Autorità Pubbliche forniscano chiarimenti in merito a quali delle misure inizialmente previste per la

¹⁷ Cfr. Art. 3, comma 1, lettera c) DPCM 8 Marzo.

zona rossa a sostegno delle imprese, dei lavoratori e, in generale, dell'economia siano applicabili all'intera zona a contenimento rafforzato. Va da sé che tali misure saranno oggetto di costanti aggiornamenti, soprattutto in dipendenza dell'evoluzione del contagio e della diffusione del Covid-19.

1. Misure di sostegno alle imprese su tutto il territorio nazionale

1.1 Misure generali

Misure di sostegno al settore turistico - Sospensione del versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali per le imprese attive nella filiera del turismo¹⁸:

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i *tour operator* che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio italiano, sono sospesi, dal 3 marzo al 30 aprile 2020: (a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; (b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Entrambi tali versamenti saranno effettuati, in un'unica soluzione, entro il 31 maggio 2020¹⁹, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i *tour operator* che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni della zona rossa, invece, non operano le ritenute alla fonte per il periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.

Crisi d'impresa - differimento del termine per gli obblighi di segnalazione²⁰:

Gli obblighi di segnalazione (previsti dal Nuovo Codice della Crisi d'Impresa) a carico delle PMI e delle nanoimprese²¹ aventi sede in tutto il territorio italiano sono stati rinviati al 15 febbraio 2021. Di conseguenza, gli organi di controllo interno e i revisori contabili, nonché i creditori pubblici qualificati avranno fino al 15 febbraio 2021 per implementare le modalità pratiche di adempimento degli obblighi di segnalazione, fermo restando l'obbligo di dotarsi dell'organo di controllo ai sensi del nuovo art. 2477 c.c..

Il differimento di tali obblighi di segnalazione, in linea generale, produrrà una gradualità nell'avvio del sistema delle segnalazioni all'OCRI, esonerando dall'assoggettamento a tale obbligo, per 6 mesi, tutte le PMI che, anche a seguito degli effetti e dei danni economici causati dal Covid-19, stiano attraversando una fase di stallo e di difficoltà di organizzazione interna e di implementazione delle previsioni del Codice della Crisi d'Impresa²².

Altre iniziative delle istituzioni e di primarie imprese a sostegno all'economia nazionale:

Anche l'iniziativa privata si è attivata per fornire sostegno alle aziende locali che a causa dell'emergenza Covid-19 sono costrette a far fronte ad un brusco calo della domanda, nonché alle imprese esportatrici, che hanno registrato un preoccupante calo delle commesse. Tra le varie iniziative si segnalano le seguenti: (i) ABI ha stipulato con le associazioni di rappresentanza delle imprese un accordo che, oltre a concedere una moratoria sui finanziamenti che siano stati concessi prima del 31 gennaio p.v. a PMI che

¹⁸ Cfr. Art. 8 del D.L. 9/2020.

¹⁹ Cfr. Art. 8, comma 1 e 2 del D.L. 9/2020.

²⁰ Gli obblighi di segnalazione sono i seguenti: (i) per gli organi di controllo societari, i revisori contabili e le società di revisione, di segnalare immediatamente all'organo amministrativo l'eventuale esistenza di fondati indizi di crisi e, in caso di omessa o inadeguata risposta ovvero di mancata adozione di misure atte a superare lo stato di crisi, di effettuare una segnalazione all'Organismo di composizione della crisi c.d. OCRI; (ii) per i creditori pubblici qualificati, di segnalare ogni esposizione debitoria di importo rilevante al debitore e, ove tale situazione persista decorso il termine di 90 giorni dalla notifica, a segnalare tale situazione all'OCRI.

²¹ Per nanoimprese si intendono le società che, dopo l'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa, non abbiano superato negli ultimi due esercizi nessuno dei limiti dimensionali previsti dal decreto correttivo al medesimo Codice della Crisi d'Impresa, cioè: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

²² Cfr. Art. 11 del D.L. 9/2020.

attualmente sono state danneggiate dal Covid-19, prolunga i termini per richiederne la sospensione o l'allungamento; (ii) l'agenzia ICE e il Ministero degli Affari esteri hanno rimborsato le spese sostenute (fino ad un tetto massimo pari a 6.000 euro ad azienda per quelle dei settori agroalimentari e a 10.000 euro ad azienda per quelle del comparto beni strumentali) per la partecipazione a fiere estere, workshop e mostre con svolgimento a partire dal 1 febbraio 2020; (iii) UBI Banca ha dichiarato l'intenzione di sollecitare, per mezzo dell'Associazione Bancaria Italiana, il mondo del credito affinché sostenga le aziende colpite dal Covid-19; (iv) la Fondazione Cariplo ha recentemente approvato la costituzione di un fondo da 2 milioni di euro per ridurre gli effetti della crisi sugli enti *no profit*; (v) Intesa SanPaolo è pronta a donare 100 milioni di euro ed erogare finanziamenti fino a 5 miliardi di euro alle famiglie e imprese che devono affrontare problemi di liquidità per effetto del virus; (vi) TIM e Google hanno dichiarato la propria intenzione di mettere a disposizione della Protezione Civile, delle istituzioni e delle imprese italiane le infrastrutture tecnologiche, le piattaforme di comunicazione e i programmi per scuola digitale e servizi all'avanguardia per l'implementazione dello smart working. Si prevede che, nei prossimi giorni, ulteriori istituzioni e primarie realtà del mondo delle imprese si mobilitino per prestare il proprio contributo nella situazione di emergenza.

1.2 Misure e provvedimenti relativi allo svolgimento dell'attività lavorativa

Smart working privilegiato²³ - congedo ordinario e ferie:

Ferma la possibilità, per le imprese ubicate nei comuni della zona rossa e per i soggetti ivi residenti o domiciliati, di sospendere tutte le attività lavorative²⁴ (ad esclusione di quelle relative a servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare), con riferimento all'intera zona arancione è stato espressamente raccomandato ai datori di lavoro, pubblici e privati, di promuovere la fruizione da parte dei dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie²⁵.

Inoltre, al fine di contenere il rischio di contagio da Covid-19, salvaguardare le attività commerciali e l'erogazione dei servizi pubblici, come meglio descritto nella *newsletter* del 5 marzo u.s., su tutto il territorio nazionale, sono state previste modalità semplificate per ricorrere immediatamente allo smart working. Il datore di lavoro potrà attivare, invero, lo smart working in via telematica, per tutta la durata dello stato di emergenza (i.e., fino al 31 luglio p.v.), tramite una procedura semplificata presso il Ministero del Lavoro e senza la necessità di accordo individuale con il dipendente. Gli obblighi di informativa in materia di salute e sicurezza possono essere assolti tramite il ricorso alla documentazione disponibile sul sito dell'INAIL.

Con esclusivo riferimento allo svolgimento dello smart working da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico²⁶, i quantitativi massimi previsti dalle vigenti convenzioni-quadro di Consip S.p.A. per la fornitura di *personal computer* portatili e *tablet* possono essere incrementati sino al 50 per cento del valore iniziale delle convenzioni.

²³ Cfr. Art. 1, comma 1, lettera r) del DPCM 8 Marzo.

²⁴ Cfr. Art. 1, comma 2, lettere n) e o) del D.L. 6/2020.

²⁵ Cfr. Art. 1, comma 1, lettera e) del DPCM 8 Marzo.

²⁶ Cfr. Art. 18 del D.L. 9/2020.

Sospensione dei mutui per i lavoratori in difficoltà²⁷:

È stata prevista la sospensione del pagamento dei ratei dei mutui concessi per l'acquisto della prima casa ai lavoratori di tutta Italia, ad eccezione dei lavoratori autonomi, che subiscano la sospensione dal lavoro o la riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni.

1.3 Attività Giudiziaria

Sospensione dell'attività giudiziaria fino al 22 marzo p.v.:

Con il D.L. 8 Marzo, sono state introdotte misure straordinarie e urgenti per contrastare l'emergenza Covid-19 che incidono particolarmente in materia di amministrazione della giustizia; in particolare, le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari di tutto il territorio nazionale sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020 e sono sospesi i termini per il compimento di atti relativi ai procedimenti rinviati. Fanno eccezione al rinvio d'ufficio e saranno regolarmente tenute le udienze in materia civile²⁸ e penale²⁹ previste dall'art. 2, comma 2, lettera g) del D.L. 8 marzo. Fino al 22 marzo, i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati, avranno a disposizione un periodo di tempo per adottare le misure organizzative necessarie - che saranno applicabili fino al 31 maggio p.v. - per assicurare il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie relative al contenimento del Covid-19 e al fine di evitare assembramenti negli uffici giudiziari. Il D.L. 8 marzo introduce altresì una serie di misure specifiche in materia di prescrizione e decadenza, nonché relative al decorso del termine nei procedimenti penali pendenti nel periodo di sospensione delle attività giudiziarie. Le medesime misure relative alla trattazione delle udienze, in quanto compatibili, si applicano ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare. Inoltre, per la giustizia contabile ed amministrativa, si applicheranno, fino alla data del 22 marzo 2020, le disposizioni di cui all'articolo 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo (*i.e.*, regime della sospensione feriale).

²⁷ Cfr. Art. 26 del D.L. 9/2020.

²⁸ Sono escluse dal rinvio d'ufficio le seguenti udienze in materia civile: (i) udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; (ii) nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; (iii) nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; (iv) nei procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; (v) nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; (vi) nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; (vii) nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; nei procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile.

²⁹ Sono escluse dal rinvio d'ufficio le seguenti udienze in materia penale: (i) udienze di convalida dell'arresto o del fermo, (ii) udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, (iii) udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, nonché (iv) le seguenti: (a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; (b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza; (c) udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione; (d) udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni; e (e) udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

2. Misure di sostegno alle imprese nella zona rossa e nelle aree ove il Covid-19 è maggiormente diffuso

2.1 Misure generali

Fondo PMI - accesso gratuito e prioritario alla garanzia per le imprese operanti in zone ove il Covid-19 è altamente diffuso³⁰:

A sostegno delle PMI con sede o unità locali site nei comuni della zona rossa sarà consentito l'accesso gratuito e prioritario, fino al 3 marzo 2021, alle garanzie del c.d. Fondo centrale di garanzia (il "**Fondo**")³¹ a favore delle PMI, comprese quelle del settore agroalimentare. È stato altresì previsto l'incremento di 50 milioni di euro della dotazione del Fondo che potrà essere utilizzato anche dalle PMI situate in zone limitrofe alla zona rossa o appartenenti a una filiera particolarmente colpita. Dunque, a sostegno delle suddette imprese, la percentuale massima di copertura è pari (*x*) per gli interventi di garanzia diretta, all'80% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento e (*y*) per gli interventi di riassicurazione, al 90% dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80%.

Export - Rifiinanziamento dei prestiti concessi alle aziende esportatrici³²:

Le disponibilità del Fondo 394³³ gestito da SIMEST è stato incrementato di 350 milioni di euro al fine di sostenere il processo di internazionalizzazione delle PMI con sede nella zona rossa. A corredo di tale misura, è stato altresì previsto: (*i*) una moratoria di 6 mesi per i termini di presentazione di documentazione e rendicontazione per le iniziative di internazionalizzazione verso la Cina e altri Paesi che hanno subito rinvii; (*ii*) il posticipo di 6 mesi dei periodi di pre-ammortamento e ammortamento del prestito concesso; nonché (*iii*) l'eliminazione della maggiorazione del 2% - prevista per le revoche - per la parte di rimborso del finanziamento delle spese non effettuate, nel caso di iniziative che sono state invece cancellate.

Rimborsi dei viaggi cancellati³⁴:

Al fine di arginare le ulteriori ricadute dell'emergenza del Covid-19, sono state previste talune soluzioni per indennizzare i soggetti che avevano acquistato titoli di viaggio (*x*) e, successivamente, si sono trovati in condizione di "sopravvenuta impossibilità" ovvero (*y*) per soggiorni nelle aree interessate dal contagio.

Sospensione dei mutui concessi da Invitalia³⁵:

Per le imprese con sede o unità operative ubicate nella zona rossa che siano beneficiarie di mutui agevolati concessi da Invitalia, è stato previsto che: (*i*) il pagamento delle rate del mutuo che non scadano dopo il 31 dicembre 2020, possa essere sospeso per un periodo di dodici mesi; ovvero (*ii*) sia allungata di 12 mesi la durata dei piani di ammortamento di tali mutui.

³⁰ Cfr. Art. 25 del D.L. 9/2020.

³¹ Tale garanzia del Fondo è un'agevolazione del Ministero dello Sviluppo Economico, che può essere attivata a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari.

³² Cfr. Art. 27 del D.L. 9/2020.

³³ Tale fondo rotativo è stato istituito dal D.L. 251/1981 al fine di sostenere con finanziamenti a tasso agevolato le imprese esportatrici italiane che realizzassero programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee ovvero che potessero in essere attività di promozione commerciale all'estero del settore turistico.

³⁴ Cfr. Art. 28 del D.L. 9/2020.

³⁵ Cfr. Art. 6, comma 1 del D.L. 9/2020.

2.2 Misure di sostegno alle famiglie, ai lavoratori dipendenti e autonomi e di potenziamento degli ammortizzatori sociali

Ammortizzatori sociali - agevolazione per l'accesso alla cassa integrazione ordinaria per le imprese nella zona rossa - possibilità di optare per la CIG in deroga per 1 mese in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna - assegno ordinario per i lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al FIS:

Sono stati stanziati 5,8 milioni di euro a sostegno delle aziende - situate nella zona rossa individuata ai sensi del D.L. 9/2020 o i cui dipendenti siano ivi residenti o domiciliati – che, a causa dell'emergenza Covid-19, abbiano interrotto le proprie attività e sono state previste deroghe alla normale disciplina degli ammortizzatori sociali. In particolare, come meglio descritto nella *newsletter* del 5 marzo u.s., i datori di lavoro delle aziende suddette potranno: *(i) richiedere l'accesso alla cassa integrazione ordinaria*³⁶ ovvero l'erogazione dell'assegno ordinario da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali e dal Fondo di solidarietà residuale attraverso una procedura semplificata, ovvero prescindendo dall'attivazione della procedura di informazione e consultazione solitamente previste e dall'obbligo di accordo sindacale; *(ii) richiedere l'erogazione di un numero di assegni ordinari superiore a quelli previsti dalla legge* sulla base delle dimensioni dell'azienda richiedente, fermo restando che la prestazione è riconosciuta nel limite massimo di spesa pari a 4,4 milioni di euro per l'anno 2020; *(iii) richiedere l'accesso, attraverso procedure semplificate, alla CIGO nonostante, a fare data al 23 febbraio 2020, abbiano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario (i.e. CIGS)*³⁷. La CIGO sarà concessa, per non oltre 3 mesi, nel limite massimo di spesa di 900 mila euro per l'anno 2020 (con obblighi di monitoraggio a carico dell'INPS); e *(iv) presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga*³⁸, per tutto il periodo, comunque non superiore a 3 mesi, di sospensione del rapporto di lavoro. Anche i datori di lavoro del settore privato con unità produttive site nei comuni della Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna possono riconoscere, limitatamente ai casi di accertato pregiudizio, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese, previo accordo sindacale, fino a un importo massimo, per l'anno 2020, pari a 135 milioni di euro per la regione Lombardia, 40 milioni di euro per la regione Veneto e 25 milioni di euro per la regione Emilia-Romagna³⁹.

A fronte dell'entrata in vigore del DPCM 8 Marzo, è probabile che vi sia, a stretto giro, un aggiornamento che includa, tra i destinatari degli ammortizzatori sociali, anche i dipendenti di altre Regioni e/o Province (es. Pesaro e Urbino) maggiormente colpite dalla diffusione del Covid-19.

Obbligo di corresponsione della retribuzione ai dipendenti pubblici in caso di inabilità all'attività lavorativa:

E' stato precisato che il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è considerato come periodo di ricovero ospedaliero⁴⁰. Fuori dai suddetti casi, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti di tali amministrazioni, imposti dalle misure di contenimento del fenomeno Covid-19, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

³⁶ Cfr. Art. 13 del D.L. 9/2020.

³⁷ Cfr. Art. 14 del D.L. 9/2020.

³⁸ Cfr. Art. 15 del D.L. 9/2020.

³⁹ Cfr. Art. 17 del D.L. 9/2020.

⁴⁰ Cfr. Art. 19 del D.L. 9/2020.

Indennizzo mensile di €500 per i lavoratori autonomi⁴¹:

E' stata concessa un'indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di 3 mesi, parametrata in base alla durata effettiva della sospensione dell'attività, ai collaboratori coordinati e continuativi, ai titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e ai lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa che, alla data del 23 febbraio 2020, svolgessero la loro attività lavorativa nei comuni della zona rossa o siano ivi residenti alla medesima data. Il trattamento è concesso con decreto della Regione interessata, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro 48 ore dall'adozione ed è soggetto al limite di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro per l'anno 2020.

Anche in questo caso, è probabile che vi sia, a stretto giro, un aggiornamento che includa, tra i destinatari dell'indennizzo anche i lavoratori autonomi di altre Regioni e/o Province (es. Pesaro e Urbino) maggiormente colpite dalla diffusione del Covid-19.

2.3 Sospensione dei versamenti tributari, contributivi, assicurativi, associativi e previdenziali

Sospensione dei pagamenti delle utenze⁴²:

E' stata prevista la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per i comuni della zona rossa con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani.

Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria⁴³:

Nei comuni della zona rossa, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020; tali adempimenti saranno effettuati a far data dal 1° maggio 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Sospensione di termini per versamenti assicurativi e alle camere di commercio⁴⁴:

Nei comuni della zona rossa, sono sospesi: (a) fino al 30 aprile 2020, i termini per i versamenti annuali alle camere di commercio; (b) fino al 30 aprile 2020, i termini di pagamento delle sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo: (1) le domande di iscrizione alle camere di commercio; (2) le denunce al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA); (3) il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70; e (4) la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa.

⁴¹ Cfr. Art. 16 del D.L. 9/2020.

⁴² Cfr. Art. 4 del D.L. 9/2020.

⁴³ Cfr. Art. 5 del D.L. 9/2020.

⁴⁴ Cfr. Art. 7 del D.L. 9/2020.

2.4 Misure in materia tributaria

Sospensione di termini per adempimenti vari di compliance fiscale⁴⁵:

Con il D.L. 9/2020, il Legislatore ha ritenuto doveroso intervenire in ambito tributario con specifico riferimento ad alcuni adempimenti formali (*inter alia* trasmissione delle Certificazioni Uniche, presentazione delle dichiarazioni precompilate e dei Modelli 730).

In particolare, ai sensi dell'articolo 1 del D.L. 9/2020 è:

- a) differito dal 9 marzo 2020 al 31 marzo 2020 il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 relative al periodo d'imposta 2019 dei soggetti obbligati alla presentazione del modello 730/2020. La trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche 2020 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata può avvenire entro il 2 novembre 2020;
- b) confermato il termine del 31 marzo 2020 per la consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche 2020 e delle altre certificazioni del sostituto d'imposta relative al periodo d'imposta 2019;
- c) prorogato dal 9 marzo 2020 al 31 marzo 2020 la trasmissione dei flussi informativi dei risultati contabili delle dichiarazioni modello 730 ai sostituti d'imposta attraverso i servizi dell'Agenzia delle Entrate;
- d) prorogato dal 28 febbraio 2020 al 31 marzo 2020 il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2019;
- e) differito dal 15 aprile 2020 al 5 maggio 2020 il termine per la messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate relative al periodo d'imposta 2019 da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- f) anticipata dal 2021 al 2020 la decorrenza delle disposizioni di rimodulazione dei termini dell'assistenza fiscale e della dichiarazione precompilata relative ai modelli 730/2020 prevista dall'art. 16-*bis* del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124. In particolare, è prorogato dal 23 luglio 2020 al 30 settembre 2020 il termine di presentazione di tutti i modelli 730/2020 relativi al periodo d'imposta 2019 a prescindere dalle modalità di compilazione adottata (*i.e.* diretta, tramite sostituto d'imposta, Caf, professionista abilitato);
- g) posticipata al 1 gennaio 2021, l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6-*sexies*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relative alla creazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di una sezione, nell'area autenticata del proprio sito internet, per la consultazione da parte dei singoli interessati, delle Certificazioni Uniche trasmesse.

Sospensione dei termini per i pagamenti dovuti agli agenti della riscossione⁴⁶:

Con riferimento alle persone fisiche con residenza o sede operativa nella zona rossa, ovvero ai soggetti diversi dalle persone fisiche che ivi hanno la propria sede legale o la sede amministrativa, sono sospesi i termini dei versamenti scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020 derivanti da cartelle esattoriali relative ad attività di riscossione e da avvisi di accertamento. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione e non si procede al rimborso di quanto già versato.

⁴⁵ Cfr. Art. 1 del D.L. 9/2020.

⁴⁶ Cfr. Art. 2 del D.L. 9/2020.

È altresì sospesa l'attività di notifica delle cartelle di pagamento da parte dell'agente della riscossione.

Le disposizioni brevemente riportate sopra si applicano, altresì, agli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane ed alle relative procedure di riscossione ed a tutte le attività di esecuzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639. Sono differiti, infine, al 31 maggio 2020 i versamenti per i soggetti che hanno aderito alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (artt. 3 e 5 del 119/2018 e del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34).

Sospensione dei termini di versamenti e di adempimenti fiscali⁴⁷:

Con riferimento alle persone fisiche con residenza o sede operativa nella zona rossa, ovvero ai soggetti diversi dalle persone fisiche che ivi hanno la propria sede legale o la sede amministrativa, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti fiscali, anche quelli dei sostituti di imposta⁴⁸, scadenti nel periodo ricompreso dal 21 febbraio al 31 marzo 2020. Quanto riportato al precedente periodi di applica anche agli adempimenti ed ai versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati ovvero a carico di (i) professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale con sede o che operano nella zona rossa, anche per conto di aziende e clienti non ivi operanti e di (ii) società di servizi e di persone in cui i soci ivi residenti rappresentano almeno il 50 per cento del capitale sociale. I versamenti e gli adempimenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione e non si procede al rimborso di quanto già versato.

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha organizzato una **Task Force** interna, la **Task Force Covid**, per monitorare costantemente l'evolversi della normativa, che resta a completa disposizione al fine di supportarvi nell'individuazione, elaborazione ed implementazione delle migliori strategie volte a contenere gli impatti della diffusione del Covid-19 sull'operatività aziendale e sulla gestione dei rapporti commerciali in essere.

Per qualsiasi informazione o esigenza di approfondimento, i soggetti interessati possono inviare una email all'indirizzo:

coronavirus@gop.it

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.
Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.



INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.

⁴⁷ Cfr. Art. 3 del DL 9/2020.

⁴⁸ Limitatamente alle ritenute di lavoro dipendente ed assimilati.